



MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

ISTRUZIONI MINISTERIALI

PER L'ESECUZIONE DEL

**SESTO CENSIMENTO GENERALE**

DELLA

**POPOLAZIONE DEL REGNO**

ordinato dalla Legge 7 Aprile 1921, n. 457 e dal Regolamento  
approvato con R. D. 21 Agosto 1921, n. 1173




ROMA

GRAFIA (TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE)

Via Federico Cesi, 45

1921



---

I.

**Divisione del Comune in Frazioni e Sezioni di censimento.**

(Legge, art. 2 e Regolamento, art. 24, 25 e 26).

1. — La Commissione di censimento, costituita a tenore dell'articolo 16 del Regolamento, dovrà, non più tardi del 31 agosto 1921:

a) dividere il territorio comunale in *frazioni*, e queste, ove occorra, in *sezioni* di censimento;

b) rivedere la *denominazione* delle vie e piazze e stabilirla ove manchi;

c) rivedere la *numerazione* dei fabbricati e farla eseguire dove non esista.

2. — Il concetto generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in *frazioni*, è quello di riconoscere e delimitare tutti e singoli i *centri* di popolazione agglomerata colle case sparse attorno a ciascuno di essi, distinguendo per ogni frazione la popolazione *agglomerata* dalla *sparsa*. Questo criterio deve essere dominante, e sarebbe anche esclusivo, se non vi fosse la necessità di suddividere talvolta un centro in due o più frazioni per ragioni amministrative o finanziarie. Tale è il caso, per esempio, di una cinta daziaria che racchiude una porzione dell'abitato, tagliandone fuori i sobborghi, mentre questi, per le ragioni topografiche, formano un sol tutto coll'abitato entro la cinta; così pure ove l'attuale centro si componga di due antichi Comuni aggregati uno all'altro, mantenendo ciascuno distinte le proprie ragioni patrimoniali.

3. — S'intende per *centro* un'aggregazione di case separate da strade, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di affari, di culto e simili.

Per determinare questi centri non si possono dare norme uniformi, attese le condizioni di vita differenti da uno ad altro Comune. Così un gruppo di tre o quattro case con quindici o venti abitanti in complesso, collocato in una valle appartata, o sulla cima di un monte o in una estesa pianura poco abitata, può essere ritenuto un centro a cui fanno capo coloro che vivono nella campagna limitrofa, ma non sarà considerato come tale, ove la popolazione sia molto densa e siano facili le relazioni con centri di una maggiore importanza.

4. — Non è nemmeno possibile dare norme comuni ed uniformi sul numero delle famiglie che possono formare una *sezione*, questo numero dovendo essere in relazione al territorio, alle vie di accesso, al modo di raggrupparsi delle famiglie, o in grandi abitazioni, o in case raccolte in un centro, o in case sparse, e anche in relazione alla maggiore o minore collaborazione che dai censiti sarà richiesta agli Ufficiali di censimento. Tuttavia gioverà che il numero delle famiglie da comprendersi in una sezione, di regola, non superi le 200 nei luoghi di popolazione sparsa, potendosi arrivare alle 300, e anche oltre, nei centri di popolazione agglomerata.

5. — I limiti di ogni frazione e sezione devono essere fissati con precisione e in modo da non lasciare nessun dubbio sulla pertinenza di un fabbricato. Per linee di confine interno tra frazione e frazione devono assumersi le vie nazionali, provinciali o comunali; i corsi d'acqua o quelle accidentalità del terreno che costituiscono divisioni naturali delle varie parti del Comune.

È desiderabile che nei grandi Comuni la ripartizione del territorio in sezioni sia fatta in modo da rispettare le divisioni tradizionali in rioni, quartieri, sestieri, borghi, ecc., per poter così determinare la popolazione di queste divisioni, ove esse abbiano ancora una qualche importanza demografica o amministrativa.

La popolazione censita sopra navi o barche, o in un'isoletta che forma parte del territorio del Comune, costituirà sempre sezione separata.

Ogni frazione deve essere distinta, oltrechè col suo nome, con una lettera dell'alfabeto. La frazione principale del Comune sarà distinta colla lettera *A* e le altre colle lettere successive *B*, *C*, *D*, ecc.

6. — In ogni Comune sarà tracciato uno schema grafico della divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento.

Gli schemi non dovranno recare tutte le particolarità topografiche del Comune, ma soltanto quelle che servono a delimitare le sezioni.

Per maggiore precisione si scriveranno alla periferia di ciascun piano topografico i nomi dei Comuni confinanti.

7. — Approvata dalla Commissione di censimento la divisione del territorio comunale in frazioni, si rappresenterà tale divisione in un piano topografico, che verrà trasmesso al Prefetto, il quale lo comunicherà immediatamente alla Giunta provinciale di statistica. Questa si assicurerà della esatta osservanza delle norme dettate per la divisione del territorio e qualora verificasse che una zona di territorio, comprendente case abitate, è stata segnata contemporaneamente in due piani topografici come appartenente ai rispettivi Comuni, deciderà a quale dei Comuni sia da attribuirsi la popolazione di quella zona e ciò agli effetti esclusivamente censuari.

I piani topografici approvati dalla Giunta provinciale saranno trasmessi dal Prefetto all'Ufficio centrale di statistica, insieme alle altre carte del censimento.

8. — Per la compilazione dei piani topografici è da raccomandare, a quei Comuni che già non ne fossero in possesso, l'uso delle carte alla scala del 25 mila, dell'*Istituto geografico militare*. La richiesta delle tavolette occorrenti per la rappresentazione grafica dell'intero territorio comunale potrà esser fatta al detto Istituto in *Firenze*, che, con lieve spesa, fornirà le carte neces-

sarie; e gioverà che se ne richiedano due copie: una da conservarsi nell'archivio comunale e l'altra da spedirsi al Prefetto, per l'invio all'Ufficio centrale di statistica.

## II.

### Denominazione delle vie e piazze e numerazione dei fabbricati.

(Legge, art. 2 e Regolamento, art. 23).

9. — Ogni via e piazza deve essere distinta con un nome particolare. Nei Comuni ove la denominazione delle vie e la numerazione dei fabbricati non siano regolarmente compiute, esse dovranno correggersi e completarsi secondo le norme seguenti:

A) Le vie, sotto qualunque nome (strade, contrade, corsi, viali, calli, vichi, vicoli, chiassi, ecc.) e le piazze (larghi, campi, campielli, ecc.) devono distinguersi ciascuna con un nome proprio.

B) Importa evitare la molteplicità delle denominazioni. A questo effetto è consigliabile di continuare la stessa denominazione possibilmente per tutta la lunghezza di una via, abbandonando il sistema, ove sussista ancora, di dare nomi differenti a vari tratti di via collocati lungo una medesima linea.

C) La denominazione di una via deve essere scritta ad ogni incrocio di essa con altre vie.

D) Nei Comuni dove non sono che cascinali e case sparse ed in cui difetta una rete regolare di vie, la denominazione di queste, che molte volte sono semplici sentieri, può presentare difficoltà; per superare le quali gioverà indicare, nei punti d'intersezione di strade vicinali, la direzione ed il nome dei casali o villaggi a cui esse conducono. Lo stesso dovrà farsi nei punti di congiunzione con una strada comunale, provinciale o nazionale. Nei Comuni, in cui le frazioni siano messe in comunicazione fra loro soltanto a mezzo di sentieri, e dove, le abitazioni essendo

più rare, riesce meno facile attingere informazioni, si avrà cura di porre le suddette indicazioni ai punti d'intersezione di più sentieri.

*E)* La numerazione dei *fabbricati* deve farsi distintamente per ogni via e per ogni piazza.

*F)* Per *fabbricato* deve intendersi:

*a)* Ogni casa di uno o più piani, con una o più scale, che serva, o possa servire, ad uso di abitazione, di industria, di traffico;

*b)* Il complesso di più edifici raccolti entro un recinto con cortile o giardino, che serva per abitazione, caserma, stalla, rimessa, ecc. In tale caso però dovrà ripetersi, per ciascun edificio isolato compreso nel recinto, il numero segnato all'ingresso principale, facendo seguire detto numero dalle lettere *a, b, c*, ecc.;

*c)* Il complesso di più edifici che servano ad uso d'industria, con o senza abitazione;

*d)* I corpi di fabbrica che servano ad uso amministrativo o di abitazione di persone addette al culto;

*e)* Gli edifici in costruzione;

*f)* Le capanne di legno o di paglia che servano di dimora ad una famiglia anche nella stagione invernale.

*G)* La numerazione degli stabili nei centri di popolazione procede in ciascuna via per numeri dispari, da un lato, e pari, dall'altro.

*H)* Nei centri attraversati da un corso d'acqua, la numerazione delle vie perpendicolari al fiume deve cominciare dalla estremità più prossima al medesimo; la numerazione delle vie parallele al corso d'acqua procederà secondo il defluvio della corrente.

*I)* In mancanza di un corso d'acqua, terrà luogo di linea normale una qualche importante via di comunicazione, che tagli l'abitato in due parti. La numerazione delle vie deve procedere, rispetto a quest'arteria stradale, in modo analogo a quello indicato rispetto al corso d'acqua.

L) Nelle piazze può seguirsi la regola di assegnare il numero I alla casa posta all'angolo sporgente di sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale, procedendo poi per una serie continuata nella numerazione di tutte le case circostanti alla piazza medesima.

M) Se lungo la piazza o via vi fossero una o più case internate in un giardino o altro spazio recinto, il numero o i numeri delle case si porranno all'adito principale che trovasi sulla via o piazza.

N) Se una o più case avessero accesso da un piazzale interno, si porrà sui due lati dell'angolo sinistro dell'adito al cortile o piazzale la indicazione: « segue la numerazione » e saranno contrassegnate coi rispettivi numeri le porte d'ingresso delle case internate.

10. — I Sindaci fisseranno, senza dilazione, il modo e la forma della numerazione, in guisa che essa sia compiuta entro il 31 agosto 1921.

Dove sia già seguito un modo di numerazione delle case diverso da quello suindicato, il Prefetto, col parere conforme della Giunta provinciale di statistica, può autorizzare la continuazione del sistema in vigore, fermo restando l'obbligo di rettificare e completare la numerazione delle case.

### III.

#### Elenco delle case e delle abitazioni.

(Regolamento, art. 27).

11. — Dopo aver proceduto alla divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, alla denominazione delle vie e piazze e alla numerazione delle case, le Commissioni devono formare un elenco delle case e delle abitazioni, mediante uno spoglio accurato dei fogli di casa e dei fogli di



famiglia che servono per il registro della popolazione, o per mezzo di altri accertamenti, non esclusa, ove occorra, una visita sommaria dei fabbricati esistenti in ciascuna frazione.

12. — Affinchè poi l'Ufficio centrale di statistica possa fornire in tempo ai singoli Comuni i *Fogli di famiglia* in quantità sufficiente, i Sindaci, sui dati dell'anagrafe o sugli altri elementi raccolti come è detto sopra, comunicheranno al detto Ufficio, entro il mese di settembre 1921, il seguente specchietto:

<i>Comune di</i> . . . . .	<i>Circondario di</i> . . . . .
	<i>Provincia di</i> . . . . .
<i>Numero approssimativo al</i> . . . . . 1921.	
<i>delle famiglie (e convivenze)</i> . . . . .	
<i>degli abitanti</i> . . . . .	

#### IV.

#### Nomina degli ufficiali di censimento e formazione degli stati di sezione.

(Legge, art. 2 e Regolamento, art. 19).

13. — Il Sindaco nominerà gli Ufficiali di censimento, secondo le norme stabilite nell'art. 19 del Regolamento, e dopo essersi assicurato che essi presentino garanzie di moralità e capacità e abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare le loro funzioni. Essi saranno scelti di preferenza fra il personale d'ordine e i corpi armati dell'Amministrazione comunale.

14. — Il Sindaco rilascerà ad essi una carta di riconoscimento, colla quale potranno avere accesso alle abitazioni per compiere il loro ufficio.

15. — Qualora risulti alla Commissione comunale di censimento che qualche ufficiale di censimento abbia trascurata od omessa la consegna, o il ritiro, dei fogli di famiglia, o la verifi-

cazione delle notizie in esso inserite, o in qualunque altro modo abbia contravvenuto ai propri doveri, esso sarà punito colla trattenuta di una somma, commisurata all'entità delle irregolarità commesse, sul compenso che, a norma dell'art. 19 del Regolamento, dovrà essergli corrisposto al termine di tutte le operazioni, salvo le maggiori pene in cui potesse essere incorso per fatti gravi e specialmente per i reati preveduti nell'art. 11 della legge.

16. — Dieci giorni prima della data del censimento, il Segretario comunale, o la persona che sarà più specialmente incaricata della direzione delle operazioni di censimento, ed eventualmente qualche membro della Commissione comunale di censimento, radunerà gli ufficiali in un locale del Comune per dare ad essi lettura di quelle parti della Legge, del Regolamento e delle Istruzioni che essi devono conoscere per potere compiere il loro ufficio, fornendo loro tutte le delucidazioni che saranno necessarie ed assicurandosi che le abbiano bene comprese per poterle applicare esattamente.

17. — L'Ufficio comunale consegnerà a ciascun ufficiale di censimento un foglio in cui saranno indicati i nomi delle vie o piazze e delle strade suburbane e rurali che si trovano nella rispettiva sezione, coi numeri civici estremi (massimo e minimo) dei fabbricati.

Con queste indicazioni viene tracciato l'itinerario che l'ufficiale deve percorrere nella visita preliminare ai fabbricati situati nella sua sezione.

18. — Contemporaneamente l'ufficiale riceverà un prospetto conforme al seguente modello.

Stato di Sezione

(provvisorio)

Frazione . . . . .

Sezione n.º . . . . .

\*\*

LOCALITÀ  (Centro urbano, nome della borgata, villaggio, casale, ecc.)  —  Via o Piazza	Numero civico del fabbricato	Piano in cui è situato il locale	IL LOCALE						OSSERVAZIONI  —  Per le convivenze indicare la specie e la denominazione (albergo, convento, caserma, ecc.). Per gli stabili <i>interamente</i> destinati ad uso diverso dall'alloggio, indicare a quale uso servono (scuola, pubblico ufficio, opificio, ecc.)
			si compone di stanze n.	è occupato			ad altro uso  —  (ufficio, banca, studio, azienda commerciale o industriale, eccetera)	è vuoto  —  Dire se è disponibile o se affittato ma non occupato	
				ad uso di alloggio					
				Numero d'ordine della famiglia o convivenza nella sezione	Numero dei componenti ogni famiglia o convivenza	Cognome e Nome del capo famiglia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Segue MODELLO A.

**Riassunto per ogni Sezione del numero dei locali nelle case abitabili.**

(Nell'ultima pagina dello Stato di Sezione).

*Locali abitati:* (col. 5)

da una famiglia . . . . .

da due o più famiglie . . . . .

*Locali occupati:* per uso diverso da quello

di alloggio (col. 8) . . . . .

*Locali vuoti:* (col. 9)

disponibili perchè non affittati . . . . .

affittati, ma non occupati . . . . .

TOTALE DEI LOCALI . . . . .

*Locali che si compongono:*

(col. 4)

di 1 stanza . . . . .

» 2 stanze . . . . .

» 3 » . . . . .

» 4 » . . . . .

» 5 » . . . . .

» 6 » . . . . .

» 7 o più » . . . . .

TOTALE DEI LOCALI . . . . .

Numero complessivo delle famiglie . . . . .

» » » convivenze . . . . .

Totale dei presenti nelle famiglie e nelle convivenze . . . . .

19. — Lo *Stato di Sezione provvisorio* è il modello fondamentale per tutte le operazioni affidate all'ufficiale di censimento e deve essere quindi compilato e tenuto con la maggiore cura.

Le notizie che vi vengono inserite sono di grande interesse anche per i Comuni che possono attingervi utili informazioni per molti dei loro servizi, e questo prospetto dovrà quindi essere conservato accuratamente nell'ufficio comunale, anche dopo compiute le operazioni di censimento.

20. — Le denominazioni delle vie e piazze da registrarsi nelle col. 1 devono essere raggruppate per località (centro principale, borgata, villaggio, casale), in modo da potersi riassumere facilmente i dati raccolti col modello, secondo gli aggregati di popolazione che hanno una propria denominazione, e che devono poi essere elencati nel modello *H* (vedi n. 82).

Il numero civico (col.<sup>a</sup> 2) deve essere indicato anche per quei fabbricati che si registrano soltanto nella col.<sup>a</sup> 10, trattandosi di locali destinati stabilmente ad uso diverso da quello di alloggio.

Nell'indicare il piano in cui è situata ogni abitazione (col.<sup>a</sup> 3) si dirà *sotterraneo*, quando i locali di abitazione siano tutti al di sotto del piano stradale, oppure siano *grotte* scavate entro terra o nella roccia; *terreno*, quando gli ambienti siano a livello del piano stradale o sollevati di pochi gradini al di sopra di questo; si dirà poi, secondo i casi, *mezzanino*, *primo*, *secondo*, *terzo piano* ecc., ovvero che l'abitazione è situata in *più piani*, specificando, in tal caso, se è a terreno e al mezzanino, oppure al primo e al secondo piano, e così via.

Dovrà evitarsi la dizione generica *ultimo piano*, che non ha alcun valore, se non si conosce il numero dei piani sottostanti.

Si dirà che l'abitazione è *in soffitta*, se la famiglia dimora in sottotetti od abbaini, e finalmente si dirà se la famiglia abita in una *bottega* o *stalla*, o in una *cava*, *baracca* o *capanna*, segnando il nome specifico in questa stessa colonna n. 3.

21. — L'ufficiale di censimento per ogni locale abitabile da lui visitato, s'informa dell'uso a cui è destinato, e per quelle che servono di abitazione segnerà: nella colonna 4, di quante stanze si compongono, comprendendovi la cucina, e anche l'ingresso quando sia così ampio da potere servire d'alloggio e non sia un corridoio di semplice accesso agli altri ambienti; nella colonna 5, il numero d'ordine che la famiglia, o convivenza, avrà nella Sezione, e nella colonna 7 il cognome e nome del capofamiglia.

Il numero dei componenti ogni famiglia o convivenza (col.<sup>a</sup> 6) verrà segnato soltanto all'atto del ritiro dei fogli di famiglia riempiti, per potere, col riscontro di questi, segnare il numero dei presenti nella famiglia o convivenza nel giorno del censimento.

Qualora due o più famiglie abbiano l'abitazione in comune, l'ufficiale di censimento scriverà, uno sotto l'altro, il numero dei membri di ciascuna di esse in corrispondenza ai rispettivi numeri d'ordine.

Per i locali abitabili che servono ad uso diverso da quello di alloggio si segnerà nella col.<sup>a</sup> 8 quale ne sia l'uso e, cioè, *ufficio, banca, studio, azienda industriale, commerciale, ecc.*, e nella col. 9<sup>a</sup> si registreranno tutti i locali *vuoti*, facendo in essa annotazione di quelli che sono *disponibili* perchè non affittati, e di quelli che, pur essendo vuoti al momento della rilevazione, sono affittati e quindi indisponibili. Tanto dei locali adibiti ad uso diverso da quello d'alloggio quanto dei locali vuoti, dovrà pure essere indicato nella col.<sup>a</sup> 4 il numero di stanze di cui si compongono. Infine nella colonna « Osservazioni » si dovrà indicare per le *convivenze* quale ne sia la specie (albergo, pensione, convitto, caserma, carcere, ecc.), e per gli stabili interamente destinati ad uso diverso da quello dell'alloggio, si dovrà specificare l'uso al quale sono adibiti (scuola, pubblico ufficio, opificio, ecc.).

In questa colonna si prenderà nota anche delle abitazioni degli agenti diplomatici per riferirne all'Ufficio comunale.

22. — In fondo al prospetto si formerà il riassunto dei locali, distinguendoli secondo l'uso a cui sono destinati, e secondo il numero delle stanze di cui si compongono, e i due totali devono necessariamente essere uguali fra loro.

Si segnerà infine il numero complessivo delle famiglie e delle convivenze, e quello dei presenti in complesso.

## V.

### Distribuzione dei fogli di famiglia.

(Legge, art. 4 e Regolamento, art. 28).

23. — Dopo formato lo *Stato di sezione provvisorio* (mod. A) si procederà alla distribuzione a domicilio dei *Fogli di famiglia*.

Gli ufficiali di censimento riceveranno dall'Ufficio comunale una quantità di fogli di famiglia corrispondente al numero delle famiglie risultante dal primo accertamento provvisorio, e in ragione di due fogli per ogni famiglia.

Per misura di cautela il numero complessivo dei fogli spettanti ad ogni Comune sarà aumentato del 10 per cento.

24. — Appena ricevuti i fogli, gli ufficiali di censimento segnano sopra ciascun foglio tutte le notizie da iscriversi nella prima facciata di esso, e cioè le indicazioni delle varie circoscrizioni (Provincia, circondario, mandamento, comune, parrocchia, frazione e il numero della sezione) e quelle riguardanti la località (borgata, villaggio, casale), la via o piazza, il numero e la situazione della casa e della abitazione e infine il numero d'ordine della famiglia nella sezione.

25. — La situazione della casa deve essere indicata dapprima con riferimento alle altre case, distinguendosi, cioè, quelle che formano gruppo con altre (*centro abitato*) dalle altre che sono *isolate*, in aperta campagna, e per quelle situate in centro abitato, dovrà anche indicarsi, apponendosi una lineetta sulla linea

della dicitura che prevede il caso, se questo centro è quello principale del Comune, o contiguo ad esso, ovvero completamente distaccato.

26. — Si indicherà nella prima facciata anche il piano o i piani in cui è situata l'abitazione, tenendo presenti le istruzioni date sotto il n. 20 per la compilazione del modello *A*, dal quale verranno tratte le notizie, controllate però all'atto della visita per la consegna dei fogli.

Così pure si indicherà il numero delle stanze (vani, ambienti, ecc.) per ciascuna abitazione, ricavandolo dallo stesso modello *A* e, ove occorra, controllandolo personalmente.

Per le abitazioni in comune, cioè occupate da due o più famiglie (anche se formate da un solo individuo costituente famiglia a sè) nei rispettivi fogli di famiglia si indicherà il numero complessivo delle stanze (camere, vani, ambienti) dell'intera abitazione.

27. — Nell'effettuare la consegna dei fogli gli ufficiali di censimento devono seguire lo stesso itinerario percorso nella visita fatta prima a ciascuna famiglia.

Se talune abitazioni, che non erano occupate o erano adoperate per uso diverso dall'abitazione al tempo della visita preliminare, fossero invece occupate da famiglie nel giorno della distribuzione a domicilio dei fogli, gli ufficiali di censimento distribuiranno gli stampati in conformità dei mutamenti avvenuti, facendone annotazione nella colonna *Osservazioni* dello *Stato di sezione provvisorio*.

28. — Nei Comuni di montagna, in cui, a causa della stagione, riuscisse disagevole inviare sul posto nei giorni prefissi gli ufficiali di censimento, per la consegna e il ritiro dei fogli di famiglia, il Sindaco farà sapere, per mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio, che queste operazioni possono ivi essere ritardate fino a tutto l'8 dicembre, e compiersi anche per mezzo di persone di famiglia che si rechino all'Ufficio comunale per fornire al Segretario tutte le notizie richieste nei fogli di censimento.



29. — I fogli per gli agenti diplomatici delle potenze estere, sia presso il Governo del Re, sia presso la Santa Sede, sono inviati dal R. Ministero degli affari esteri, con preghiera di restituirli riempiti, direttamente al medesimo, che ne curerà l'invio al Sindaco.

30. — I fogli di famiglia per coloro che passeranno la notte dal 30 novembre al 1° dicembre 1921 a bordo di navi da guerra o mercantili, nazionali od estere, in un porto o rada del Regno, sono forniti dal Sindaco, fra il 25 e il 28 novembre, al capitano del porto, il quale le contrassegnerà col nome delle navi che si trovano in porto o in rada e che vi saranno giunte prima della notte suindicata.

Per le navi o barche che si trovino su laghi o fiumi sarà provveduto dal Sindaco.

31. — Per quel che riguarda le convivenze o collettività non famigliari, occorre distinguere quelle a tipo famigliare (convitti, collegi, conventi, istituti, caserme; stabilimenti di pena) da quelle a carattere industriale (alberghi, locande, pensioni, ecc.), nelle quali ultime la coabitazione ha caratteri di occasionalità e di mutabilità che non si riscontrano nelle prime.

Per quelle a tipo famigliare le notizie vengono raccolte da chi è considerato come capofamiglia (direttore, superiore, amministratore, ecc.) per tutti i componenti la convivenza, segnandosi prima quelle del direttore o superiore, se abita nei locali della convivenza, poi quelle del personale amministrativo, di servizio o di custodia, semprechè questo personale abbia la sua dimora nei locali della convivenza, e infine quelle degli altri conviventi. Per le convivenze a tipo industriale, dopo essersi segnate nel foglio di famiglia le notizie del personale che dimora stabilmente nella convivenza, si segneranno quelle degli altri conviventi che verranno raccolte, a cura dei proprietari, direttori, o capi, per mezzo di foglietti, sui quali siano indicati i quesiti a cui si deve rispondere, da consegnarsi il giorno avanti a quello del censimento ai singoli ospiti, pensionati, ecc., e riti-

rarsi poi il giorno seguente, ovvero per mezzo di investigazioni dirette per mezzo del personale della convivenza.

32. — Nei casi in cui i capifamiglia delle convivenze dell'una e dell'altra specie abbiano una propria famiglia che dimora nei locali della convivenza, si formeranno due fogli distinti: l'uno per la famiglia del capo e l'altro per la convivenza, segnandosi in quest'ultimo il nome del capofamiglia soltanto, senza le notizie personali che saranno già state segnate nel precedente foglio. E questa cautela si userà anche quando il capo della convivenza venga censito nel proprio domicilio, non dimorando nei locali della convivenza stessa. In tal caso nel riassunto che deve farsi nel foglio di famiglia dei *presenti* nella convivenza, non si computerà il capo, per evitare duplicazioni.

33. — Qualora famiglie o gruppi di persone alloggiati in alberghi, locande o pensioni, desiderassero fornire le notizie richieste per il censimento in un foglio distinto, e non in quello della convivenza, l'albergatore richiederà all'ufficiale di censimento il numero di fogli occorrenti, ma dovrà indicare nel foglio destinato alla convivenza quante famiglie, o gruppi di persone (col numero del loro congiunti), sono stati censiti separatamente, per avere il numero totale dei conviventi nell'albergo o pensione. Nella colonna delle « Osservazioni » dello stesso foglio si farà, in tal caso, l'annotazione seguente: Si sono compilati n. . . . fogli di famiglia distinti, per un n. . . . di ospiti, e si avrà cura di inserire i fogli distinti entro quello riguardante la convivenza.

34. — Nel distribuire i fogli di famiglia gli ufficiali di censimento danno verbalmente al capo di famiglia o a chi per esso, le spiegazioni opportune perchè siano riempiti secondo le norme indicate nel capitolo VII delle presenti Istruzioni, invitandoli a leggere specialmente le istruzioni sommarie stampate sul foglio, in corrispondenza ai quesiti formulati nelle singole colonne del foglio stesso.

35. — Particolarmente l'ufficiale di censimento richiamerà l'attenzione sui componenti la famiglia, per distinguere quelli

che nel giorno del censimento si trovano *presenti* (da registrarsi nell'elenco *A*) dagli altri membri della famiglia che fossero *assenti* (che vanno segnati nell'elenco *B*).

La condizione degli assenti non può essere che una delle seguenti:

assenti dalla famiglia, ma presenti nel Comune stesso;

assenti dalla famiglia e dal Comune, presenti in altro Comune del Regno;

assenti, che sono all'estero.

Nell'elenco *B* si devono segnare gli assenti di queste varie categorie, avvertendo che per quelli che si trovano nel Regno (o nello stesso Comune o in altro Comune) l'assente viene registrato soltanto se la sua assenza dal Comune è *temporanea*; mentre per gli *assenti* che si trovano all'estero, si fa la registrazione anche quando l'assenza sia a tempo indeterminato, secondo i criteri che sono indicati sotto il n. 61.

36. — Il tempo a cui deve farsi riferimento per distinguere se un membro della famiglia deve segnare fra i *presenti* o fra gli *assenti* è quello dell'intero giorno del censimento (1° dicembre), con particolare riguardo al luogo in cui si è trascorsa la *notte* fra il 30 novembre e il 1° dicembre, per coloro che durante l'intera giornata del censimento sono rimasti assenti dalla famiglia.

Si avrà poi riguardo alla mezzanotte precisa fra il 30 novembre e il 1° dicembre per segnare fra i presenti i bambini nati prima di quell'ora ed escluderne i morti avanti la stessa ora.

37. — Nel consegnare a ciascun capo di famiglia i due esemplari del foglio, l'ufficiale di censimento avverte che devono essere riempiti ambidue nella parte interna dal capo di famiglia o da chi per esso, apponendo su ciascuno la propria firma, e che egli ripasserà fra il 2 e il 4 dicembre per ritirarli.

38. — Qualora nella famiglia non vi siano persone che sappiano o possano scrivere, lo stesso ufficiale di censimento raccoglierà, nel giorno in cui si presenta a ritirare i fogli, le risposte ai

quesiti che gli verranno fornite dal capo o da altra persona di famiglia.

39. — La numerazione della popolazione a bordo di navi è affidata ai capitani od ufficiali di porto. Questi, dal 2 all'11 dicembre, domanderanno ai capitani delle navi provenienti da altro porto dello Stato, se abbiano ricevuti i fogli di censimento e se li abbiano restituiti colle notizie per ciascuna delle persone che erano a bordo alla mezzanotte tra il 30 novembre e il 1° dicembre. Se non li avessero ricevuti, i capitani di porto li forniranno essi medesimi e provvederanno poi a ritirarli.

Se una nave proveniente da porto estero ed in viaggio alla data del censimento, sia entrata in un porto italiano prima del 10 dicembre il capitano di porto farà eseguire il censimento delle persone aventi cittadinanza italiana, che si trovano a bordo della medesima.

## VI.

### Ritiro dei fogli di famiglia riempiti.

(Legge, art. 4 e Regolamento, art. 29 e 31).

40. — Nella giornata del 2 dicembre gli ufficiali di censimento cominceranno a ritirare i fogli riempiti, seguendo lo stesso itinerario percorso per la distribuzione e, salvo casi speciali, compiranno questa operazione entro il giorno 4 dicembre.

Essi, per assicurarsi che tutti i fogli siano stati ritirati, faranno un segno nello *Stato di Sezione provvisorio* (che dovranno sempre tenere per guida) accanto all'indicazione della famiglia o convivenza.

Nel caso di convivenze molto numerose (caserme, ospedali, case di salute, istituti di educazione o di ricovero, alberghi, ecc.) il ritiro dei fogli di famiglia potrà essere ritardato di qualche giorno, ma non oltre il 9 dicembre.

41. — Ritirati da ciascuna famiglia i due fogli, l'ufficiale di censimento si assicurerà subito che uno sia la copia dell'altro e che contengano entrambi tutte le notizie domandate, e in uno di essi nella parte interna segnerà « da inviarsi all'Ufficio centrale di statistica ». Quindi formerà in entrambi gli esemplari del foglio, per ciascuna famiglia, il riassunto numerico dei presenti e degli assenti, che è in fondo all'ultima facciata del foglio, rilevando, colla somma dei numeri segnati nelle righe espressamente indicate (somma delle cifre segnate sotto 1 + 4 + 5), le cifre che concorrono a formare la popolazione legale del Comune.

42. — L'operazione più importante e delicata affidata agli ufficiali di censimento è quella di riscontrare attentamente i fogli di famiglia. Qualora essi rilevassero errori o deficienze, dovranno invitare i capifamiglia a correggere o completare quei fogli che risultassero non esatti o mancanti di qualche notizia. Soltanto con questo mezzo si potrà evitare il rinvio dei fogli da parte dell'Ufficio centrale di Statistica al Comune, per correzione o completamento dei dati; il quale rinvio è causa di perdita considerevole di tempo e di denaro.

43. — Se un capofamiglia non ha debitamente compilato il foglio di censimento e si rifiuta di correggerlo o completarlo, ovvero ricusa di dare all'ufficiale di censimento le notizie necessarie per le rettifiche o per riempire il foglio stesso nel caso che nessuno della famiglia sia in grado di scrivere, l'ufficiale di censimento redige processo verbale di contravvenzione.

44. — Nei Comuni dove notoriamente esistono famiglie di cittadinanza italiana parlanti abitualmente un idioma non italiano, per essere le medesime discendenti da famiglie francesi o tedesche o slave, albanesi, greche, catalane, ecc., da tempo ivi stabilite, l'ufficiale di censimento ne prenderà nota nello Stato di sezione (*provvisorio*) che porterà sempre con sé, segnando nella colonna « Osservazioni » il numero di queste famiglie e l'idioma che esse parlano abitualmente.

Inoltre l'ufficiale di censimento, all'atto stesso del ritiro dei fogli di censimento, riempirà per ciascuna famiglia una scheda conforme al modello seguente, che sarà fornita, insieme ai fogli di famiglia, dall'Ufficio centrale di Statistica, avendo cura di indicare con la massima precisione, le notizie che servono a identificare la famiglia, e cioè il numero d'ordine della famiglia nella Sezione, e il nome del capofamiglia, per potere poi al foglio di essa, unire la scheda.

Comune di . . . . .

Frazione di . . . . .

Provincia di . . . . .

Sezione n.º . . . . .

### Scheda

per le famiglie (o convivenze) che parlano una lingua  
(o dialetto) diversa dall'italiana.

Numero d'ordine della famiglia nella Sezione . . . . .

Foglio intestato al capofamiglia . . . . .

La lingua (o dialetto) d'uso è il (francese, tedesco, greco, albanese, catalano, serbo, croato, sloveno, romeno, ladino, ecc.) . . . . .

N.º dei componenti la famiglia che parlano la lingua (o dialetto) soprascritta . . . . .

N.º dei componenti la famiglia che conoscono sufficientemente l'italiano o un dialetto italiano . . . . .

AVVERTENZA. — L'ufficiale di censimento interpellerà il capofamiglia, o chi per esso, per sapere se e quali membri della famiglia (o convivenza) sanno esprimersi a sufficienza per le loro relazioni d'affari e simili, in LINGUA ITALIANA, o in alcuno dei dialetti italiani, e avutane risposta affermativa ne segnerà il numero in questa scheda al posto in cui la notizia è richiesta e ne contrassegnerà i nomi con *matita colorata* nel foglio di famiglia che devesi inviare all'Ufficio centrale di statistica.

Per riempire questa scheda, l'ufficiale di censimento domanderà al capofamiglia quale sia la lingua d'uso adoperata (o dialetto straniero) e segnerà la notizia su l'apposita riga della scheda, richiedendo anche se tutti i componenti la famiglia o alcuni soltanto parlano questa lingua o dialetto, e ne segnerà il numero al suo posto nella scheda, apponendo con *matita colorata* un

piccolo segno a fianco del nome nel foglio di famiglia che sarà destinato all'Ufficio centrale di statistica.

Infine si richiederà anche al capofamiglia se e quali persone della famiglia o convivenza sanno esprimersi sufficientemente in lingua italiana o dialetto italiano (veneto, friulano, piemontese, ecc.) per la trattazione dei loro affari o per altri scopi e dopo averne segnato il numero nella scheda, ne sottolineerà il nome sempre con matita colorata nel foglio di famiglia che sarà già stato intestato per l'invio all'Ufficio centrale di statistica. Questo secondo contrassegno non potrà quindi essere apposto che a nomi che abbiano già a fianco il primo segno.

45. — Gli ufficiali di censimento, compiuta la verificaione, o la compilazione, dei fogli di famiglia, e delle schede per la lingua parlata dove sia il caso, dovranno rimettere i fogli e le schede alla Commissione comunale, riferendo in iscritto quali famiglie non abbiano potuto essere censite, e per quali motivi, e presso quali altre abbiano trovato opposizioni e dovuto elevare verbale di contravvenzione

46. — In seguito a tali informazioni, la Commissione provvederà ad ottenere le notizie mancanti; fornirà al Sindaco gli estremi per l'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 aprile 1921, n. 457, e farà quelle rettificazioni od aggiunte che giudicasse opportune per la piena osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento.

## VII.

### **Chiarimenti intorno ai quesiti contenuti nei fogli di famiglia.**

*(Vedi modello allegato al Regolamento).*

47. — Nella facciata anteriore del foglio si raccolgono, per cura degli ufficiali di censimento, le notizie riguardanti la situazione della famiglia, rispetto al *territorio* in cui essa risiede.

E pertanto, oltre le notizie sulle varie circoscrizioni territoriali (Comune, mandamento, circondario, provincia), su la *par-*

*rocchia* (avendosi cura di indicare quei casi in cui essa estende la sua giurisdizione anche ad altri Comuni), su la *frazione* e la *sezione* di censimento si segnerà la *località* (centro urbano, borgata, villaggio, casale, ecc.) in cui è situato il fabbricato, quando il territorio in cui esso è posto abbia un nome proprio, con cui si distingua da altre località, specificando poi la *via*, *strada*, *contrada* e *piazza*, quando il Comune sia diviso in arterie stradali con propria denominazione, e si apporrà anche il numero che la casa ha nella via o piazza.

48. — Devesi poi distinguere la *casa*, o *fabbricato*, dall'*abitazione*, e dare per la prima, che si può comporre di più abitazioni, la sua posizione rispetto alle altre case, sia, cioè che formi gruppo con altre (centro abitato) o sia isolata, in aperta campagna.

49. — Per le case che formano *centro abitato* si individuerà la posizione di questo centro, rispetto a quello che costituisce il nucleo principale (dove, di solito, è anche la residenza comunale), indicando se faccia parte di questo centro o sia ad esso contiguo (come nei casi di suburbio) o ne sia completamente staccato.

50. — L'*abitazione* è l'insieme dei locali occupati da una famiglia, o da sola o in comunione con altre, e si compone, quindi, di *stanze*, *camere*, *vani*, *ambienti*, secondo le più usuali denominazioni, che dovranno essere contati per ogni abitazione, comprendovi sempre la *cucina* e anche la stanza d'ingresso, quando sia sufficientemente ampia e possa servire d'abitazione, e non sia, quindi, un semplice corridoio o passaggio che dia accesso agli altri locali.

Di regola non si devono comprendere tra i locali le *soffitte*, le *botteghe*, i *magazzini*, annessi all'abitazione, a meno che non servano anche come camere da dormire, e neppure le *cantine*.

51. — L'abitazione può essere tutta in un piano o in più piani, in quest'ultimo caso basterà che il numero delle stanze sia dato complessivamente.

52. — L'ufficiale di censimento farà speciale attenzione al caso in cui due o più famiglie abbiano l'abitazione in comune.



Per le famiglie conviventi nella stessa abitazione si deve segnare nel foglio di ciascuna il numero complessivo dei vani (stanze, camere, ecc.) di cui si compone l'intera abitazione, senza riguardo al numero delle stanze effettivamente occupate da ciascuna, esclusivamente o in comune, per modo che, se due famiglie coabitano in un appartamento, per esempio, di 6 stanze l'ufficiale di censimento segnerà su ciascun foglio il numero 6.

Per ciascuna delle famiglie coabitanti nello stesso appartamento si deve poi indicare il numero d'ordine dell'altra famiglia con cui essa coabita; e ciò allo scopo di evitare duplicazioni nel computo del numero delle stanze o vani abitati nella medesima casa. Così, se le due famiglie suddette hanno nello *stato di sezione* i numeri progressivi, per ipotesi, 58 e 59, l'una dirà che ha l'abitazione in comune con la famiglia n. 59 e l'altra colla famiglia n. 58.

53. — Come più volte è stato detto, l'inchiesta demografica si basa sulle notizie che devono essere fornite dal

CAPOFAMIGLIA. Non è sempre facile per ogni famiglia precisare la persona che debba avere questa qualifica, la molteplicità e varietà dei casi impedendo di dare una norma distinta e comune per tutti, e dovendosi perciò lasciare ai censiti la maggiore libertà di apprezzamento al riguardo.

S'intende normalmente per *Capofamiglia* la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata, sia per vincoli del sangue, sia per altre ragioni.

Anche un individuo che vive solo, o che trovasi presso altra famiglia, con la quale non ha nessun altro rapporto all'infuori della semplice coabitazione, e che costituisce, quindi, un'entità economica a sè, deve compilare il proprio foglio, ed è quindi parificato ad un capofamiglia.

Nei casi di convivenze *non famigliari* (alberghi, pensioni, conventi, caserme, conventi, conservatorii, carceri, ospedali, case di salute, ecc.), sarà considerato come capo della convivenza, la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è

il Direttore dell'Istituto, il Superiore, ecc. Se però questo capo dimora nella convivenza con la propria famiglia, si dovranno compilare due fogli: uno in cui egli darà le notizie che riguardano la sua famiglia, ed un altro in cui darà le notizie relative alla convivenza, segnando su quest'ultimo foglio soltanto il suo nome e cognome, con la qualifica di capo della convivenza, omettendo le altre sue notizie personali, per evitare duplicazioni.

54. — ORDINE D'ISCRIZIONE. Si scrivono le persone secondo il criterio del rapporto di parentela e quindi, prima il *capo*, o chi ne fa le veci, poi il *coniuge*, i *figli*, i *collaterali*, i *dozzinanti*, gli *ospiti*, le *persone di servizio*, ecc.

Per le convivenze non famigliari, prima si segna il capo, poi il personale amministrativo, di servizio, ecc., che abita nel locale, indi gli altri conviventi.

55. — COGNOME E NOME (col. 1 del foglio di famiglia). Per la donna coniugata, si scrive prima il cognome del marito, poi il cognome di essa, da nubile; per esempio: *Giraldi Maria nata Berti*; per le vedove si scrive il cognome da nubile, poi quello del marito; per esempio: *Berti Maria vedova Giraldi*.

56. — PATERNITÀ (col. 2). È richiesta anche la paternità per la identificazione delle persone sul registro comunale di popolazione e si indicherà *di* o *fu*, secondo che il padre è vivente o defunto.

57. — RELAZIONE DI PARENTELA O CONVIVENZA (col. 3). Si deve specificare se la persona è il *capofamiglia*, o la *moglie* o un *figlio*, o il *padre*, o la *madre*, o un *fratello*, o una *sorella* di esso o altro congiunto, ovvero *persona di servizio*, o *ospite*, o *dozzinante*, ecc. Se il capo di famiglia fosse assente, anche a tempo indeterminato, la notizia del rapporto di parentela dovrà essere sempre riferita a lui, come se fosse presente, per non alterare con queste indicazioni i gradi di parentela che costituiscono l'ordine naturale della famiglia.

58. — SESSO (col. 4). Se ne farà indicazione col segnare la lettera M (maschio) o F (femmina) sulla linea del nome del censito.

59. — DATA DI NASCITA (col. 5). Si richiede l'indicazione precisa dell'anno, mese e giorno di nascita, essendo necessaria per la regolare tenuta del registro di popolazione. Quando di qualche componente la famiglia non si conoscesse la data precisa di nascita, si segnerà almeno il numero degli anni compiuti.

60. — LUOGO DI NASCITA (col. 6). Se la nascita è avvenuta in Italia, si indicherà il Comune e anche la Provincia, specialmente quando si tratti di un Comune diverso da quello in cui l'individuo è censito, a causa delle frequenti omonimie che potrebbero ostacolare la classificazione dei censiti per provincie di nascita.

Per i nati in una Colonia italiana, basta indicare il nome di questa e per i nati all'estero, occorre dire lo Stato e la località (città, borgo, contea, comune, ecc.), non bastando l'indicazione dello Stato specialmente per quegli Stati (Austria, Germania, Serbia, Bulgaria, ecc.) che hanno, per la recente guerra, subito delle variazioni territoriali, sicchè la notizia potrebbe essere equivoca se riferita alle antiche estensioni territoriali di questi Stati.

61. — DIMORA NEL COMUNE (col. 7). La *dimora* nel Comune è *abituale* se il censito vi passa la maggior parte dell'anno. È *occasionale* se il censito vi si trova nel giorno del censimento soltanto di passaggio, o per un tempo relativamente breve, a cagione di affari, per diporto, per educazione o per altri motivi temporanei. Così sono da considerare come aventi dimora occasionale le persone che siano ospiti in una famiglia, o viaggiatori in alberghi o locande, operai o braccianti addetti a lavori temporanei, se hanno la loro abituale dimora in un altro Comune del Regno, o all'estero.

Essendo uno degli scopi del censimento quello di determinare, agli effetti legali, la *popolazione residente*, ossia il numero degli abitanti che *dimorano abitualmente* in ciascun Comune, dopo che fu accertato il numero dei presenti con dimora abituale

(desunto dalle notizie che verranno inserite nella col. 7 dello elenco *A* del foglio di famiglia), è necessario conoscere gli assenti dalla famiglia e dal Comune, che, avendo conservato la loro dimora abituale nel Comune, si presume che vi facciano presto ritorno. Perciò il foglio di famiglia, per riguardo agli assenti (elenco *B*), distingue tre casi:

1° L'assente dalla famiglia, che si trova nello stesso Comune (col. 12 dell'elenco *B*) pel quale non occorre alcuna speciale indicazione sulla temporaneità dell'assenza, perchè per esso l'*abitudine* o l'*occasionalità* della dimora nel Comune dove già si trova si desume dalla col. 7 dell'elenco *B*, come se fosse un presente;

2° L'assente dalla famiglia e dal Comune che si trova nel Regno, e come tale deve registrarsi soltanto l'assente temporaneo, cioè colui che si presume faccia presto ritorno al proprio Comune, perchè se l'assenza fosse *definitiva* egli non farebbe più parte della convivenza familiare;

3° L'assente all'estero. Per la difficoltà che il capofamiglia per questi assenti possa segnare con sicurezza se l'assenza sia temporanea o a tempo indeterminato, la legge sul censimento ha prescritto la registrazione di tutti gli assenti da una famiglia, che si trovino all'estero; peraltro in una apposita colonna (col. 15 dell'elenco *B*) si dovrà annotare la circostanza del presumibile ritorno entro il 1922 di coloro per i quali la famiglia abbia elementi per affermare tale circostanza, o anche soltanto per indicarla in via di presunzione, quali si possono trarre dal motivo dell'assenza (istruzione, affari di commercio, missione governativa), dalla natura e durata dei lavori in cui l'assente è occupato all'estero, ecc.

Al fine di evitare lacune e duplicazioni che potrebbero alterare il calcolo della *popolazione residente*, qualora non corrispondessero tra loro le dichiarazioni da farsi per un medesimo individuo simultaneamente da due famiglie o convivenze, per ciò che riguarda l'assenza e la dimora degli assenti occorre attenersi alle seguenti istruzioni.

Se un individuo che ha dimora abituale nel Comune è assente dal Comune *temporaneamente*, lo si segna nell'elenco *B* del foglio coll'indicazione (col. 7) che ha nel Comune *dimora abituale*; correlativamente, nel foglio della famiglia o convivenza presso la quale egli trovasi nel giorno del censimento e dove sarà indicato come presente, si segnerà (col. 7 dell'elenco *A*) che ha in quel Comune *dimora occasionale*.

Se l'individuo, assente dalla famiglia presso cui dimora abitualmente, fosse però presente nello stesso Comune, nei due fogli in cui sarà registrato si indicherà che la dimora nel Comune è *abituale*.

Le persone che dimorano alternativamente in due Comuni, si considerano come aventi dimora abituale in quel Comune nel quale passano la maggior parte dell'anno.

Coloro che si trovano *temporaneamente* e per breve tempo in luoghi di cura, ricovero, detenzione, ecc., come gli infermi negli ospedali, i detenuti sotto processo e i condannati a pena detentiva per meno di un anno, se hanno la dimora abituale in un altro Comune, saranno iscritti come presenti con *dimora occasionale* nei fogli dell'istituto in cui si trovano, e come *assenti temporaneamente* dal Comune nei fogli della loro famiglia naturale.

All'opposto, coloro che si trovano nei detti istituti per una causa permanente o che obblighi a una degenza di lunga durata, come i ricoverati nei manicomi, in asili di cronici, ospizi di mendicizia, ospizi di vecchi o altri istituti congeneri, e come pure i condannati ad una pena detentiva superiore ad un anno, si devono segnare con *dimora abituale* nei detti stabilimenti, e non sono da comprendere nei fogli delle rispettive famiglie, nemmeno come assenti.

Le donne di servizio, i dozzinanti e simili, che possono da un giorno all'altro cessare di far parte della famiglia presso cui si trovano, ma che, alla data del censimento, hanno dimora abituale nel Comune, devono nel foglio di quella famiglia essere segnati come *presenti con dimora abituale*.

I bambini dati a balia fuori del Comune in cui risiede la loro famiglia naturale saranno notati come *presenti con dimora occasionale* nel Comune dove sono posti a balia, e come *assenti, con dimora abituale*, da quello in cui è la famiglia; a meno che si tratti di *esposti* collocati a balia da Ospizi o dall'Amministrazione comunale, nel qual caso saranno segnati nel foglio di famiglia della balia come aventi dimora abituale nel Comune dove essa risiede.

I giovani che si trovino in un collegio o in altro istituto di educazione o agli studi in un Comune diverso da quello dove risiede la loro famiglia, sono segnati come *presenti con dimora occasionale* nei fogli del collegio o della famiglia che li tiene a dozzina e come *assenti con dimora abituale* nel foglio del capo della loro famiglia naturale.

I militari in servizio attivo si considerano come aventi *dimora abituale* nel Comune dove è il comando del Corpo e del distacco ordinario o delle stazioni (pei R.R. Carabinieri) a cui appartengono. I militari appartenenti a distacchi eventuali, i soldati acquartierati per la durata di una marcia o di un'esercitazione, ed i militari di marina dimoranti da meno di sei mesi nel luogo dove sono censiti, sono considerati come aventi *dimora occasionale* nel Comune in cui si trovano, ferma restando la loro *dimora abituale* dove risiede il Comando del Corpo.

I militari che prestano servizio per obblighi di leva, e pei quali l'assenza dalla famiglia o dal Comune non supererà l'anno, si segnano anche nel foglio della propria famiglia come assenti temporaneamente, e quindi con *dimora abituale* nel Comune, ma si indicherà questa circostanza nella col. 16 dell'elenco *B*, per evitare duplicazioni nel calcolo della popolazione residente.

Le guardie municipali o vigili urbani, i pompieri e altri individui non militari, appartenenti a corpi accasermati, hanno la loro *dimora abituale* nel Comune in cui è situata la caserma.

Gli impiegati civili hanno la *dimora abituale* nel Comune in cui è il loro ufficio; a meno che siano autorizzati, per motivi di famiglia, a dimorare in un Comune finitimo.

Le persone che nella notte del censimento non si trovino in alcuna abitazione ordinaria, come gli impiegati ed inservienti che fossero in ufficio nella notte stessa, il personale ferroviario in viaggio o in servizio alle stazioni, gli operai occupati di notte, ecc., sono contate come presenti in quella famiglia ove giungeranno dopo aver compiuto il turno di servizio.

Così pure i viaggiatori, per ferrovia, su automobili o piroscafi, ecc. ed i pescatori, che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio, o sul mare o su un lago, sono contati come presenti in quella famiglia o convivenza in cui giungeranno alla prima fermata od approdo.

Qualora *tutti* i membri di una famiglia fossero alla data del censimento temporaneamente assenti dal Comune di loro residenza ordinaria, l'ufficiale di censimento prenderà nota di questo fatto nello Stato di sezione e ne avvertirà la Commissione di censimento. Per l'articolo 7 della legge 7 aprile 1921, n. 457, il Sindaco è autorizzato a formare dei fogli per le famiglie di cui tutti i membri fossero assenti dal Comune alla data del censimento, desumendo le notizie dal registro della popolazione stabile; dovrà però dichiarare su questi fogli che la famiglia è realmente iscritta nel registro medesimo e che quei membri di essa, i quali vengono indicati nel foglio compilato, rientreranno presumibilmente nel Comune entro l'anno 1922.

62. — STATO CIVILE (col. 8). Si deve dare notizia della condizione di stato civile regolare e quindi come coniugati s'intendono coloro che sono uniti da matrimonio civile e vedovi coloro che abbiano perduto il coniuge col quale erano uniti da matrimonio civile.

La condizione di divorziato per gli italiani sarà dichiarata da coloro che abbiano ottenuto all'estero il divorzio, del quale per sentenza di magistrato italiano si sia preso nota negli atti di stato civile.

63. — ISTRUZIONE (col. 9). Il censito deve rispondere sì o no al quesito se sappia leggere, senza aver riguardo anche al saper scrivere.

64. — OCCUPAZIONE O PROFESSIONE (col. 10 a 12). Questo quesito è fra i più importanti e richiede la maggiore attenzione tanto dei censiti che devono fornire le notizie, quanto degli ufficiali di censimento che devono saper dare tutte le istruzioni e i chiarimenti che sono necessari perchè le risposte siano concludenti.

Il quesito è duplice, riferendosi tanto alla professione unica o principale, per la quale si richiedono le maggiori informazioni, quanto alla professione accessoria esercitata contemporaneamente o alternativamente con la prima.

Le risposte ai quesiti concernenti l'occupazione o professione *unica* o *principale*, e, quando ne sia il caso, anche la professione *accessoria*, si daranno soltanto per le persone da 10 anni in su.

65. — PROFESSIONE UNICA O PRINCIPALE (col. 10 e 11). Chi ha una sola professione od occupazione deve qui indicarne la specie, secondo le modalità più sotto indicate. Chi esercita contemporaneamente o alternativamente più di una professione, deve dichiarare alla col. 10 la professione principale, quella, cioè, che gli dà la maggior parte dei mezzi di sussistenza, anche se al tempo del censimento non la esercitasse.

Si deve badare che la professione non sia indicata in termini vaghi. Per esempio, non basta che il capofamiglia scriva *commerciante* oppure *industriale* o *impiegato*; ma deve specificare il genere di commercio, d'industria o d'impiego; dire cioè, se è negoziante di bestiame o di tessuti; se è filatore di seta o di lana o di cotone, se è tessitore di velluti di seta o di cotone, di panni di lana, ecc.; se è impiegato dello Stato, della Provincia, del Comune, di un'Opera pia o di un'amministrazione privata.

Chi esercita l'agricoltura deve scrivere alla col. 10 *agricoltore*, ovvero *ortolano*, *giardiniere*, *boscaiolo*, *pastore*, ecc., secondo il caso, e poi indicare, alla col. 11, la sua condizione di *fattore*, *fit-taiuolo*, *mezzadro*, *giornaliero*, ecc. Si dirà *pastore* o *mandriano* chi attende principalmente all'allevamento degli animali, se



pure coltiva un pezzo di terra. Si dirà che coltiva *terreni propri* anche chi coltiva terreni della famiglia che siano proprietà di un altro membro della stessa. Si scriverà la parola *colono* tanto per il mezzadro quanto per il contadino che lavora sotto altra forma di colonia parziaria. *Utilista* si dirà colui che ha il dominio utile, non il dominio diretto di un fondo. *Contadino obbligato* è il contadino o bearo o bifolco che ha un contratto per l'anno agrario; *contadino salariato* ovvero *giornaliero di campagna* chi è pagato a giornata o per dati lavori.

Chi è addetto ad un'industria, deve dire alla col. 10, in quale genere di produzione è occupato (per esempio: filatore di cotone, tessitore di lana, tornitore di legno, tornitore di metalli), e alla col. 11 indicare la sua qualità di *padrone* o *direttore* o *capotecnico* o *impiegato* o *artigiano* od *operaio*, ecc.

Sono *impiegati* degli stabilimenti industriali o commerciali coloro che non attendono direttamente alla fabbricazione o alla vendita dei prodotti, ma sono o agenti, o addetti alla corrispondenza, o contabili, cassieri, magazzinieri, ecc. Quelli che attendono alla vendita devono qualificarsi con le parole *commesso*, oppure *commesso viaggiatore*. Sono *artigiani indipendenti* coloro (uomini o donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia. Così, per esempio, la donna che fila o tesse in casa propria, senza essere alla dipendenza abituale di un padrone o fabbricante, scriverà alla col. 10 *filatrice di lino*, *tessitrice di canapa*, ecc.; e alla col. 11 scriverà le parole *artigiana indipendente*. Al contrario la donna che fila o tesse in un opificio, scriverà, come la prima, alla col. 10, *filatrice di lino*, *tessitrice di canapa*, ecc., rispondendo al quesito della col. 11 con la parola *operaia*.

Per i carcerati addetti a qualche lavoro nello stabilimento di pena, il direttore indicherà, alla col. 13, la loro condizione di *detenuto*, dopo avere, alla col. 12 (professione od occupazione

accessoria), specificata la loro eventuale occupazione nello stabilimento penale, non quella che avevano nello stato di libertà; lo stesso faranno per i ricoverati in ospizi di carità i rispettivi direttori. I detenuti o i ricoverati non occupati in nessun lavoro saranno indicati solamente nella col. 13 per la loro condizione di *detenuti* o di *ricoverati*.

I membri della famiglia che aiutano abitualmente il padre o il marito nell'esercizio della sua professione, anche senza ricevere uno stipendio o un salario, devono dichiarare alla col. 10 il loro genere d'occupazione abituale, ed alla col. 11, se agricoltori, oppure se occupati nell'industria o nel commercio, le qualifiche delle quali sopra si è fatto cenno e, quando ciò non sia possibile, devono rispondere nello stesso modo in cui ha risposto il padre oppure il marito.

66. — PROFESSIONE ACCESSORIA (col. 12). Se una persona esercita più di una professione, contemporaneamente od alternativamente; per esempio, se uno è avvocato e insegnante, sacerdote e maestro, portiere e calzolaio; se un contadino oltre ai lavori dei campi, fabbrica oggetti di legno o di vimini, ecc.; se una contadina fila o tesse o fa merletti o trecchie di paglia, ecc., deve indicare alla col. 12 la professione che egli considera secondaria.

67. — CONDIZIONE (col. 13). Si devono qui segnare coloro che, non avendo una professione abituale, vivono di reddito, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza (viventi di reddito, pensionati, studenti, detenuti, ricoverati ecc.).

Per le donne attendenti esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche, si segnerà questa circostanza nella col. 13 e per quelle che attendono nelle ore libere da queste cure *anche* ad altri lavori (cucitrici, filatrici, lavori di campagna, ecc.) questa occupazione specifica si segnerà come accessoria, nella col. 12. Se peraltro esse lavorano per l'intera giornata in casa come operaie o sono addette ai lavori dei campi, pur attendendo alle cure domestiche, si segneranno nelle col. 10 e 11 con la specificazione del lavoro a cui attendono, e nulla si segnerà nella col. 13.

Le donne che, per la loro condizione familiare, non accudiscono ai lavori di casa, ma esercitano soltanto la vigilanza sull'azienda domestica, si segneranno nella col. 13 come proprietarie, pensionate o viventi di reddito secondo i casi, ovvero colle parole « nessuna condizione », se, non avendo redditi propri personali, vivono a carico di altre persone (marito, padre ecc.).

Le persone che hanno conseguita una laurea o diploma o patente che dà diritto all'esercizio di una professione liberale, ma che non la esercitano effettivamente, potranno indicare il proprio titolo di *dottore, maestro, ecc.*, sotto questa rubrica *condizione* (col. 13) non sotto quella della *professione*.

Chi non esercita più una professione, perchè, per esempio, si è ritirato dal commercio o dagli affari, o fu collocato a riposo, deve dichiarare, alla col. 13, di essere *benestante* o *pensionato*, secondo i casi. Chi, per avanzata età o per invalidità permanente al lavoro, vive a carico della famiglia, non dirà la professione che esercitava in addietro, ma dirà: *senza professione*.

68. — PROPRIETÀ IMMOBILIARE (col. 14 e 15). Si pone una lineetta contro il nome della persona che paga in proprio l'imposta fondiaria, sia per terreni, sia per fabbricati, sia per entrambi i titoli. Perciò la moglie e i figli non si devono dichiarare proprietari, tranne che possedano *in nome proprio*, cioè quando la moglie, i figli, o altri membri della famiglia abbiano in proprio beni stabili pervenuti per dote, eredità, acquisto diretto o altro titolo.

69. — CITTADINANZA STRANIERA. Il censito che ha cittadinanza diversa dall'italiana, deve indicare lo Stato di cui è suddito. Nel caso di confederazioni o altre unioni di Stati, si dovrà indicare lo Stato a cui si appartiene. Così per la repubblica germanica si indicherà: Prussia, Baviera, Sassonia ecc.; per l'impero britannico si dirà Regno Unito della Gran Bretagna, o una colonia; per la Svizzera, il Cantone, ecc.

VIII.

**Operazioni di spoglio da eseguirsi dai Comuni.**

(Regolamento, art. 34).

70. — Tenendo conto delle eventuali correzioni eseguite dall'ufficiale di censimento nello *Stato di Sezione provvisorio* nella visita da lui fatta per il ritiro dei fogli di famiglia e presa visione dei fogli riguardanti il personale diplomatico inviati dal Ministero degli affari esteri e dei fogli della gente di mare raccolti e inviati dai capitani di porto, si compilerà lo *Stato di Sezione definitivo*, conforme al seguente modello (B):

MODELLO B

**Stato di Sezione**

(definitivo)

**Numero delle famiglie e popolazione presente,  
assente e residente**

*Provincia di . . . . .*

*Comune di . . . . .*

*Frazione . . . . .*

*Sezione n.º . . . . .*

N.º d'ordine progressivo delle famiglie o convivenze	Numero dei presenti			Numero degli assenti temporaneamente dal Comune che si trovano		Popolazione residente (col. 2 + 5 + 6)
	con dimora abituale	con dimora temporanea	Totale (col. 2 + 3)	in altri Comuni del Regno	all' Estero	
1	2	3	4	5	6	7
Totali della Sezione	...	...	...	...	...	...

71. — Per compilare questo prospetto gli ufficiali di censimento formano dapprima per ciascun foglio di famiglia della rispettiva Sezione il *riassunto numerico* che è a pie' della quarta pagina del foglio, indicando:

1° come *presenti* con dimora *abituale* nel Comune tutti coloro per i quali dell'elenco *A* del foglio (col. 7) è scritto la parola *abituale*;

2° come *presenti* con *dimora temporanea*, gli altri dello stesso elenco pei quali trovasi scritto la parola *temporanea*;

3° come *assenti*, ma presenti nel Comune, gli iscritti nell'elenco *B* pei quali nella col. 12 dello stesso elenco trovasi segnato « si »;

4° come *assenti*, ma presenti in altro Comune del Regno, quelli pure iscritti nell'elenco *B*, pei quali nella col. 13 è indicato il Comune dove temporaneamente si trovano, deducendo però dal numero complessivo quelli che si trovano in servizio militare per obbligo di leva (col. 16), chè altrimenti sarebbero contati due volte nella popolazione legale: una volta come individui nel Comune di appartenenza della famiglia e una volta numericamente come *guarnigione* nelle località dove prestano servizio;

5° da ultimo, come *assenti* e temporaneamente dimoranti all'estero gli iscritti nell'elenco *B*, contro i quali trovasi indicato nella col. 14 lo Stato estero in cui risiedono e nella colonna 15 si è segnato « sì » pei quali, cioè si presume che avvenga entro il 1922 il loro ritorno in patria.

Con questi elementi si può facilmente riempire lo Stato di Sezione definitivo (mod. *B*) perchè nella col. 2 dello Stato si trascriveranno le cifre del numero 1, nella colonna 3 quelle del numero 2, nella col. 5 quelle del numero 4, e infine nella colonna 6 quelle del numero 5.

Evidentemente la somma delle cifre delle colonne 2 + 5 + 6 dello Stato di Sezione definitivo darà l'ammontare della popolazione residente da iscriversi nella col. 7 dello *Stato*, i cui par-

ziali trovansi già segnati sul riassunto numerico di ciascun foglio.

72. — Se la sezione riguarda la popolazione di un'isola; oppure di un tratto di territorio comunale completamente staccato dal resto, perchè entro al territorio di altro Comune; oppure la popolazione a bordo di navi, barche e simili, queste circostanze saranno notate nello *Stato di Sezione definitivo*, coll'aggiunta delle parole *isola, territorio distaccato, oppure sezione mare, lago o fiume*, secondo i casi.

Nei Comuni nei quali vi siano famiglie che, pur avendo la cittadinanza italiana, parlano abitualmente un idioma francese o tedesco o slavo o greco o albanese o catalano (vedasi più sopra il n. 44) si indicherà, in fondo al prospetto *B*, quante sono le famiglie che parlano un idioma straniero, specificando quale esso sia e indicando il numero delle schede che sono state complessivamente compilate per ciascuna sezione. Queste notizie si desumono dallo *Stato di Sezione provvisorio* e si controllano col numero delle schede riempite dall'ufficiale di censimento all'atto del ritiro dei fogli.

73. — Riuniti gli *Stati definitivi* di ciascuna sezione si formerà il riassunto per frazioni e per l'intero Comune, in conformità del modello *C* seguente:

MODELLO C

## Numero delle famiglie e stato della popolazione

Provincia di .....

*presente e residente nel Comune*

COMUNE di' .....

Circondario di .....

Mandamento di .....

FRAZIONI			NUMERO delle famiglie in ciascuna frazione dimoranti  a) in centri abitati b) in aperta campagna	NUMERO dei presenti			NUMERO degli assenti temporaneamente			POPOLAZIONE RESIDENTE  (col. 5 + 8 + 9)
Num. progressivo	Lettera ordinale	Denominazione  Si sottolinei quella frazione in cui ha sede l'ufficio co- munale.		con dimora abitatale	con dimora temporanea	In totale	presenti nel Regno	all'estero	In totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.....	a) . . . . .							
		.....	b) . . . . .							
			Totale							
		.....	a) . . . . .							
		.....	b) . . . . .							
			Totale							

74. — Le cifre, per ciascuna frazione, si disporranno su due linee *a* e *b*, secondo lo spoglio che sarà fatto per ciascun foglio di famiglia delle notizie riguardanti la posizione della famiglia nel territorio, segnandosi sotto *a* quelle che dimorano in *centri abitati* e sotto *b* le altre che dimorano in *aperta campagna*, e formandosi poi il totale delle cifre delle due righe per ciascuna colonna.

Si iscriveranno nel prospetto, uno dopo l'altro, i dati per ciascuna frazione, cominciando da quella in cui si trova il centro principale. Se questo centro è suddiviso in varie circoscrizioni mandamentali, si daranno le cifre della popolazione per ciascun mandamento, amministrativo o giudiziario, e si addizioneranno i risultati parziali per formare il totale della frazione in cui è il centro principale del Comune.

Similmente, dove, per alcuno dei motivi indicati nell'art. 24 lettera *c* del Regolamento, uno o più sobborghi in continuazione immediata coll'abitato della città siano stati costituiti in frazioni separate, si addizionerà la popolazione agglomerata in quei sobborghi con quella della città per formare la totale popolazione del centro principale del Comune, come è prescritto dallo stesso articolo 24 del Regolamento.

La popolazione censita su navi, barche, ecc., e quella dimorante in un'isola che faccia parte del territorio comunale, o su un tratto di territorio completamente staccato dal resto, perchè entro il territorio di un altro Comune, saranno indicate, in fondo al prospetto, colla denominazione *Sezione mare, lago, fiume*, oppure *isola, territorio staccato*, specificando a quale frazione sono aggregate.

75. — Il prospetto mod. *C* sarà fatto in due esemplari, da inviarsi entrambi al Prefetto della Provincia entro il 15 gennaio del 1922.

Nell'fare questo invio il Sindaco notificherà al Prefetto quanti verbali di contravvenzione siano stati redatti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.



Il Prefetto comunicherà un esemplare del prospetto modello C alla Giunta provinciale di statistica, che lo prenderà in esame e richiederà ai Comuni, occorrendo, gli opportuni chiarimenti. Frattanto, riuniti i duplicati per tutti i Comuni della Provincia, il Prefetto li manderà sollecitamente all'Ufficio centrale di sta-

77. — Per formare questo prospetto l'ufficiale di censimento riunirà tutti i fogli di famiglia, che portano nella prima pagina l'indicazione della stessa parrocchia e sommerà il numero dei presenti (ricavato dall'interno del foglio, elenco A) per ciascuna parrocchia.

Si farà poi il riassunto per il Comune, raggruppandosi questi dati delle singole frazioni, in modo però da formarsi i totali per parrocchia, cioè riunendosi le cifre di quelle parrocchie che figurassero in due o più frazioni.

Dagli stessi fogli si ricaverà anche la notizia di quelle parrocchie, che hanno giurisdizione sul territorio di più Comuni e nel prospetto generale si trascriveranno i nomi di questi Comuni in parentesi, a fianco della denominazione della parrocchia.

78. — Con le notizie segnate nei *fogli di famiglia* e sugli *Stati di sezione provvisori*, si formerà il prospetto dei *locali occupati* da famiglie o convivenze.

Le *abitazioni* saranno distinte secondo che si trovano nel centro principale e in centri contigui al principale, ovvero in altri centri e in case sparse nella campagna, in conformità delle indicazioni fornite dai fogli di famiglia. Questo prospetto sarà compilato in conformità del modello E, e per riempirlo si faranno tanti gruppi dei fogli di famiglia, secondo le risposte date sulla situazione della casa in centro abitato e sue distinzioni, o in isolata campagna, rilevando poi per ciascun gruppo la posizione delle abitazioni, secondo i piani a cui sono situate e il numero degli ambienti o vani di cui si compongono (prima facciata del foglio) e, dalla facciata interna, il numero dei presenti.

**MODELLO E**

**Provincia di . . . . .**

**Circondario di . . . . .**

**Comune di . . . . .**

**Locali occupati ad uso di abitazione  
distinti per piani, per numero dei vani e secondo la situazione  
in centri o in aperta campagna**

SITUAZIONE DEI LOCALI	Numero dei locali che contano vani							
	1	2	3	4	5	6	7 e più	
<i>a) nel centro principale e in centri contigui al principale:</i>								
Sotterranei . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
Al pian terreno . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
Ad un piano superiore al terreno.	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
In più piani . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
In soffitta . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
TOTALE . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
<i>b) in altri centri abitati e in aperta campagna :</i>								
Sotterranei . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
Al pian terreno . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
Ad un piano superiore al terreno.	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
In più piani . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
In soffitta . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
TOTALE . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						
TOTALE GENERALE . . . . .	{	abitazioni . .						
		inquilini . .						

79. — Si farà particolare attenzione ai casi in cui una abitazione sia tenuta in comune da due o più famiglie; ciò che risulterà dai rispettivi fogli di famiglia, sotto il quesito *abitazione*. Si disse già al numero 52 che in questi casi le singole famiglie aventi l'abitazione in comune, devono segnare nei rispettivi fogli il numero complessivo dei vani (camere, stanze, ecc.), di cui si compone l'intera abitazione, e il numero o i numeri d'ordine nella sezione, con cui le altre famiglie coabitanti sono contrassegnate nei propri fogli. Al fine poi di determinare il numero degli inquilini in relazione al numero dei locali occupati, evitando le duplicazioni, si riuniranno insieme i fogli che portano il richiamo dei numeri d'ordine di altre famiglie: ad esempio, se nel foglio della famiglia n. 50 trovasi richiamato il n. 49 e in quella n. 49 il n. 50, si ricava da UNO di essi fogli il numero complessivo delle stanze [di cui si compone l'abitazione, trascurando l'identica notizia segnata nell'altro, e dall'insieme dei due fogli si desume il numero dei presenti nelle due famiglie.

80. — Contemporaneamente si farà il prospetto dei *locali non abitati* alla data del censimento (modello *F*).

Le notizie si ricaveranno dallo spoglio delle cifre segnate nella col. 9 dello stato d sezione provvisorio conteggiando a parte quei locali che fossero disponibili, e con riferimento alla prima colonna (numero della via o piazza, ecc.) per distinguere i locali secondochè appartengono a un centro abitato, con le relative specificazioni, o a isolata campagna.

MODELLO F

Provincia di .....

Comune di .....

Circondario di .....

**Locali ad uso di abitazione  
non occupati alla data del censimento**

Situazione dei locali	Numero dei locali che contano vani							Osservazioni
	1	2	3	4	5	6	7 e più	
<i>a) nel centro principale e in centri contigui al principale:</i>								
Sottterranei . . . . .								
Al piano terreno . . . . .								
A un piano superiore al terreno . . . . .								
In più piani . . . . .								
In soffitta . . . . .								
TOTALE . . . . .								
di cui disponibili								
<i>b) in altri centri e in aperta campagna:</i>								
Sottterranei . . . . .								
Al piano terreno . . . . .								
A un piano superiore al terreno . . . . .								
In più piani . . . . .								
In soffitta . . . . .								
TOTALE . . . . .								
di cui disponibili								
TOTALE GENERALE								
di cui disponibili								

81. — Per i locali in case abitabili ma destinati ad altro uso (col. 8 dello stato di sezione provvisorio: uffici, banche, studi, aziende commerciali o industriali) si compilerà analogamente un prospetto, modello G, come il seguente:



82. — Cogli elementi che si ricavano sia dallo Stato di sezione provvisorio, sia dai singoli fogli di famiglia, i Comuni dovranno compilare un elenco di tutti i luoghi abitati aventi una denominazione propria (centri urbani, borgate, villaggi, casali, ecc.) coll'indicazione del numero delle famiglie e di quello degli abitanti censiti in ognuno di essi, in conformità del seguente modello *H*.

MODELLO **H**

Provincia di . . . . .

Comune di . . . . .

Circondario di . . . . .

**Elenco dei luoghi abitati  
aventi una denominazione propria (1)**

FRAZIONE	Denominazione della località	Carattere della località (centro urbano borgata, villaggio, casale, ecc.)	Numero		OSSERVAZIONI
			delle famiglie o convivenze in ciascuna località	degli abitanti in ciascuna località	
1	2	3	4	5	6

(1) Si faccia speciale menzione degli agglomerati sorti intorno alle stazioni ferroviarie distaccate e lontane dalle località che danno loro il nome.

83. — Da ultimo i Comuni che siano divisi in più mandamenti amministrativi o giudiziari compileranno un prospetto (modello *I*) conforme al seguente:

MODELLO I

Provincia di . . . . .

Comune di . . . . .

Circondario di . . . . .

**Circoscrizione mandamentale dei Comuni  
divisi in più mandamenti**

Numero d'ordine	Denominazione e Numero dei Mandamenti amministrativi in cui è diviso il Comune	Popolazione di ciascun Mandamento		OSSERVAZIONI  Se la circoscrizione mandamentale giudiziaria non è uguale a quella amministrativa, si indicano qui le variazioni.
		presente	residua	
1	2	3	4	5

84. — I prospetti compilati sui modelli *D, E, F, G, H*, ed *I* quando sia il caso, saranno, entro il mese di gennaio 1922, inviati al Prefetto perchè li sottoponga all'esame della Giunta provinciale di statistica. Il Prefetto li trasmetterà, entro il mese di febbraio 1922 all'Ufficio centrale di statistica (*Ufficio del censimento*), insieme ai piani topografici precedentemente inviatigli dai Comuni, aggiungendovi il secondo esemplare del prospetto *C*, riveduto dalla Giunta provinciale di statistica, come è detto al n. 75 delle presenti Istruzioni.

85. — Verificata la completezza delle risposte, i fogli di famiglia, insieme alle schede per la lingua parlata, nei Comuni in cui si fa questa inchiesta, racchiuse nei rispettivi fogli, saranno spediti dai Comuni, entro il mese di gennaio, direttamente all'Ufficio centrale di statistica (*Ufficio del censimento*) in Roma, il quale è incaricato di eseguire gli ulteriori lavori di classificazione.

Nei Comuni di oltre 100.000 abitanti potrà essere dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale accordata una proroga di due mesi per l'invio dei fogli all'Ufficio del censimento.



36. — I fogli di famiglia si terranno divisi per frazioni, mantenendo anche, qualora sia stata fatta, la suddivisione in sezioni, e sopra ogni gruppo si scriverà il nome della frazione ed il numero dei fogli in esso contenuti, coll'indicazione del numero complessivo dei *presenti* per ciascuna frazione.

87. — Si raccomanda di fare una sola spedizione dei fogli di famiglia dell'intero Comune, e qualora per l'ingente quantitativo del materiale si dovessero fare più pacchi è opportuno che ogni pacco contenga il materiale di una o più frazioni, siechè i fogli di una frazione non vengano distribuiti in diversi pacchi, e su ciascun pacco è bene apporre un numero d'ordine, coll'indicazione che la spedizione intera si compone di pacchi n. .... L'indirizzo di ciascun pacco potrà essere il seguente :

*Comune di . . . . . (Provincia di . . . . .)*

### **Censimento 1921**

*Spedizione completa in pacchi n. . . . ., dei quali questo è il . . . . .*

## **IX.**

### **Revisione del Registro comunale della popolazione stabile.**

*(Legge, art. 12 capov. e Regolamento, art. 33).*

88. — Per l'art. 33 del Regolamento, entro quattro mesi dalla data del censimento e cioè entro il marzo 1922 si dovrà eseguire un'accurata revisione del registro della popolazione stabile per mezzo della copia dei fogli di famiglia che verrà conservata presso ciascun Comune.

89. — L'Ufficio comunale ricava dai fogli di famiglia le notizie occorrenti per rivedere e completare il detto Registro secondo le norme del Regolamento 21 settembre 1901, n. 445, e continuerà poi a tenerlo al corrente delle variazioni per nascite,

matrimoni, morti, immigrazioni, emigrazioni e per cambiamenti di casa nell'interno del Comune stesso.

90. — Le persone che nel foglio di famiglia figurano presenti con *dimora abituale* o *temporaneamente assenti*, se già non si trovino iscritte nel Registro, devono essere invitate nell'Ufficio comunale per la registrazione nell'anagrafe, a meno che si tratti di giovani assenti dalla famiglia per motivo di istruzione, o di militari di truppa sotto le armi, o di degenti in ospedali, o di detenuti a pena temporanea (art. 13, 15 2° comma e 17 del Regolamento 21 settembre 1901) quando le loro famiglie, presso le quali essi conservano la dimora abituale, non risiedano nel Comune. Si devono invece lasciare iscritte nel registro di popolazione le persone indicate nei citati articoli del Regolamento 21 settembre 1901, qualora risulti che le famiglie risiedano nel Comune.

91. — Prima di cancellare dal Registro di popolazione tutte le altre persone che non siano state censite come aventi dimora abituale nel Comune, si dovranno eseguire accurate indagini per accertare il Comune di nuova residenza e si farà luogo alla loro cancellazione nelle forme previste dal Regolamento sul registro di anagrafe, provvedendosi alla cancellazione d'ufficio solo quando non si possa conoscere il luogo della nuova residenza.

---

# INDICE

DELLE

## ISTRUZIONI MINISTERIALI

I. Divisione del Comune in Frazioni e Sezioni di censimento . . .	pag.	3
II. Denominazione delle vie e piazze e numerazione dei fabbricati . . . . .	»	6
III. Elenco delle case e delle abitazioni . . . . .	»	8
IV. Nomina degli ufficiali di censimento e formazione degli stati di sezione . . . . .	»	9
V. Distribuzione dei fogli di famiglia . . . . .	»	15
VI. Ritiro dei fogli di famiglia riempiti . . . . .	»	20
VII. Chiarimenti intorno ai quesiti contenuti nei fogli di famiglia . . .	»	23
VIII. Operazioni di spoglio da eseguirsi dai Comuni . . . . .	»	36
IX. Revisione del Registro comunale della popolazione stabile . . .	»	49

### MODELLI INSERITI NELLE ISTRUZIONI

<i>Modello A.</i> Stato di sezione (provvisorio) . . . . .	pag.	11
Scheda per le famiglie (o convivenze) che parlano una lingua (o dialetto) diversa dall'italiana . . . . .	»	22
<i>Modello B.</i> Stato di sezione (definitivo): Numero delle famiglie e popolazione presente, assente e residente . . . . .	»	36
<i>Modello C.</i> Numero delle famiglie e stato della popolazione presente e residente nel Comune . . . . .	»	39
<i>Modello D.</i> Popolazione distribuita per parrocchie . . . . .	»	41
<i>Modello E.</i> Locali occupati ad uso di abitazione, distinti per piani, per numero dei vani e secondo la situazione in centri o in aperta campagna . . . . .	»	43
<i>Modello F.</i> Locali ad uso di abitazione, non occupati alla data del censimento . . . . .	»	45
<i>Modello G.</i> Locali in case abitabili non destinati ad uso di alloggio alla data del censimento . . . . .	»	46
<i>Modello H.</i> Elenco dei luoghi abitati aventi una denominazione propria . . . . .	»	47
<i>Modello I.</i> Circostrizione mandamentale dei Comuni divisi in più mandamenti . . . . .	»	48

